



Comune di Fivizzano
Provincia di Massa - Carrara



LOTTO n° 3

CAPITOLATO

**POLIZZA
INCENDIO FURTO E KASKO**

POLIZZA INCENDIO FURTO E KASKO

Dati Assicurato/Contraente

Nome : COMUNE DI FIVIZZANO
C. Fiscale – P. IVA : 00087770459
Domicilio : Via Umberto, 1 - 54013 FIVIZZANO (MS)

Polizza

N.ro :

Periodo

Decorrenza : ore 24:00 del 31.10.2013 - Scadenza : ore 24:00 del 31.07.2016

Durata

anni: 2 mesi: 9 giorni: 0

Rata da pagarsi alla firma della polizza

Premio netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Totale

Rate successive annuali a partire dal 31.07.2014

Premio netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Totale

Quota Compagnie

Fatta in ___ copie, composti di 8 pagine ciascuna, ad un solo effetto in _____ il _____

Il premio è stato incassato il _____ alle ore _____. L'incaricato _____

01. DEFINIZIONI

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nei modelli dalle Società assicuratrici, che, quindi, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:

Assicurazione	: il contratto di assicurazione;
Polizza	: il documento che prova l'assicurazione;
Contraente	: il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato	: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: Mezzi degli Amministratori, dei Dipendenti e dei Collaboratori in Missione
Società	: l'impresa assicuratrice;
Broker	: l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto.
Premio	: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro	: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione;
Rischio	: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Indennizzo	: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia	: somma che viene dedotta da ciascun indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoperto	: la percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato;
Degrado	: deprezzamento dovuto all'età od allo stato di conservazione del mezzo;
Accessorio	: parte secondaria, complementare, aggiunta, per migliorare la funzionalità del mezzo;
Compagnia Delegataria	: Società che emette e amministra la Polizza;
Periodo assicurativo	: termine con il quale si definisce l'anno assicurativo;

02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

02.01. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

02.02. Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo dell'assicurato (art. 1900).

02.03. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 del C.C., tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:

- Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza;
- Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;
- Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia, da parte del Contraente stesso;
- Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Compagnia.

Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

02.04. Modifiche dell'assicurazione

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modifiche del contratto di assicurazione che devono essere richieste per iscritto.

L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale successiva.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione, a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. ed in tal caso la Società rinuncia al diritto di recesso consentito dal citato art. 1897 C.C.. E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia e non comporteranno diritto di recesso.

02.05. Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto al Broker e/o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

02.06. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

02.07. Durata del contratto

La durata del contratto sarà quella indicata nel frontespizio di polizza, ferma restando la possibilità di disdetta annuale da ambo le Parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto di 120 (centoventi) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società.

02.08. Proroga dell'assicurazione

A norma dell'art. 6 comma 2 della Legge n° 537 del 24.12.1993, il presente contratto non potrà essere tacitamente e automaticamente rinnovato.

E' comunque in facoltà della Contraente richiedere il rinnovo del contratto, per un periodo uguale a quello iniziale, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità e la convenienza, rinnovo che la Società dovrà espressamente accordare.

02.09. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

02.10. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti, inerenti il contratto, devono essere fatte per iscritto, direttamente alla Compagnia e/o al Broker.

02.11. Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione dei contratti assicurativi di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale il Contraente.

02.12. Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

02.13. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

02.14. Clausola di delega in presenza di Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker ONEBROKER SRL di Firenze e gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la delega alla _____

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente da ONEBROKER SRL il quale tratterà con la Compagnia delegataria.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente a ONEBROKER SRL che provvederà alla ripartizione tra tutti i Coassicuratori.

Pertanto sia la Delegataria che le Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente, anche ai termini dell'art. 1901 C.C.

Pertanto agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia aggiudicataria e delle eventuali Coassicuratrici, che dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione a ONEBROKER SRL.

La misura del compenso provvigionale, a carico dell'Agenzia, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti, ma in ogni caso in percentuale sull'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l'Amministrazione / Contraente.

02.15. Coassicurazione e Delega (clausola opzionale in caso di coassicurazione).

E' ammessa la presentazione di offerte per l'assunzione dei rischi assicurativi oggetto del presente bando in coassicurazione tra più Imprese.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici (e di fatto le Compagnie Coassicuratrici con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato) indicate nell'atto suddetto (polizza e appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso valido, ad ogni effetto, anche per le quote delle Coassicuratrici.

Parimenti ogni comunicazione si intende fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici.

L'Impresa Delegataria risponderà nei confronti dell'Assicurato/Contraente per l'intera copertura del rischio con successiva rivalsa nei confronti delle altre Imprese.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, degli accessori e delle imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

03. CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO – FURTO – KASKO

03.01. Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori, subiti:

A) dai mezzi, non di proprietà dell'Amministrazione, utilizzate dagli Amministratori, dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi in occasione di missioni e per adempimenti di servizio fuori ufficio, svolti per conto della Contraente, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso;

in conseguenza di **collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada.**

Sono compresi i trasferimenti compiuti per ragioni di servizio nell'ambito cittadino e nel Comune di residenza che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica.

L'assicurazione è inoltre prestata per i danni subiti dai mezzi usati dagli Assicurati di cui ai precedenti punti, in conseguenza di:

- **incendio**, intendendosi per tali i danni subiti dal mezzo assicurato a seguito di incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione;
- **furto**, intendendosi per tale la perdita del mezzo assicurato o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati;
- **eventi sociopolitici**, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo e/o vandalismo, sommosse, sabotaggio;
- **eventi naturali**, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti;

03.02. **Limite di indennizzo.**

La garanzia è prestata, **a Primo Rischio Assoluto**, fino alla concorrenza massima di **€. 20.000,00 (ventimila/00)** per ogni sinistro in conseguenza del verificarsi di uno o più eventi di cui al precedente punto 03.01).

Qualora i mezzi risultino già assicurati in tutto od in parte, per i rischi di cui alla presente polizza, la copertura opererà in secondo rischio.

L'ammontare del danno è determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e non può mai superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con la detrazione di **€. 150,00 (centocinquanta)** (vedi art. 03.10).

03.03. **Esclusioni.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- cagionati con dolo dell'Assicurato o delle persone del cui fatto esso risponde a norma di legge;
- verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;
- derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti, avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.

03.04. **Veicoli assicurati.**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio di cui al successivo articolo, si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti depositati presso la Contraente nei quali sono registrati:

- **data e luogo della trasferta;**
- **generalità dell'incaricato autorizzato alla trasferta;**
- **numero dei chilometri percorsi;**

In caso di sinistro la Contraente rilascerà una dichiarazione attestante che l'autovettura, della quale saranno indicate le generalità del proprietario, il modello/marca e la targa, si trovava in missione per conto e su autorizzazione dello stesso.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società ad effettuare accertamenti e controlli.

03.05. Determinazione del premio.

Il premio viene pattuito in ragione di:

€. _____ = per ogni chilometro percorso dai mezzi dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi;

Il premio finito viene anticipato dalla Contraente sulla base di un preventivo minimo annuo di **Km 7.000=**.

Sulla base di quanto sopra il Contraente corrisponde il premio anticipato come da conteggio che segue:

Km. 7.000 x €. _____ **a Km.** _____ **= €.** _____ **=**

03.06. Diritto di surrogazione.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 C. C. nei confronti del conducente del veicolo danneggiato.

03.07. Riparazione o sostituzione in natura delle cose danneggiate.

L'Assicurato ha la facoltà di far eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso.

03.08. Liquidazione del danno - Nomina dei periti.

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Contraente. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo e a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Società e Contraente in parti uguali.

03.09. Obbligo di salvataggio e di conservazione.

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o di parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

03.10. Pagamento dell'indennizzo.

L'impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza effettua il pagamento del danno entro 30 (trenta) giorni dal verbale di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti perizia.

Limitatamente alla garanzia "eventi sociopolitici" la Società rimborsa il danno sempre che l'Assicurato abbia prodotto copia della denuncia presentata all'Autorità.

La Società di assicurazione si impegna ad effettuare al proprietario del veicolo danneggiato il pagamento del danno senza applicazione di alcuna franchigia (vedi art. 03.02). Il Contraente altresì si impegna a pagare la franchigia alla Società di assicurazione previa presentazione di documentazione attestante l'avvenuto indennizzo.

La Società ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo di richiedere la fattura e/o il preventivo di riparazione dei danni subiti dal veicolo.

04. NORME DIVERSE

04.01. Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, in occasione di ogni scadenza annuale di polizza (3 mesi ante 31/03), si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

GARA DEL 24.10.2013

COMUNE DI FIVIZZANO

SCHEDA D'OFFERTA

LOTTO N° 3

POLIZZA INCENDIO, FURTO E KASKO

Preventivo minimo annuo : **Km. 7.000 (settemila)**

Massimale assicurato : **€. 20.000,00 (ventimila/00)**

Calcolo del premio:

- Premio totale imponibile annuo : €. _____
(Km 7.000. x €. _____)

- Imposte, percentuale del 13,50% : €. _____

- PREMIO ANNUO LORDO TOTALE : €. _____

Denominazione sociale offerente : _____

Codice fiscale e partita IVA : _____

Firma leggibile qualifica : _____

data: _____